

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 31-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **10:00**, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sotto la presidenza del **Francesco Limatola** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo	Consigliere	Assente
Francesco Limatola	Sindaco	Presente
Stefania Pacciani	Vice Sindaco	Presente
Elena Menghini	Consigliere	Presente
Emiliano Rabazzi	Consigliere	Assente
Barbara Rusci	Consigliere	Presente
Antonio Mori	Consigliere	Presente
Franco Iannuzzi	Consigliere	Presente
Leandro Stacchini	Consigliere	Presente
Giorgio Catoni	Consigliere	Presente
Ulderico Brogi	Consigliere	Assente
Paolo Pazzagli	Consigliere	Presente
Lorenzo Piras	Consigliere	Assente
Mario Gambassi	Consigliere	Assente

Totale Presenti **9** Totale Assenti **4**

Assiste **FUGAZZOTTO VIVIANA**, in qualità di Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, con decorrenza dall'1.1.2014, istituisce l'imposta unica comunale –IUC- composta dall'imposta municipale propria –IMU- dal tributo per i servizi indivisibili – TASI- e dalla tassa sui rifiuti – TARI – quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 che disciplinano la TARI ed in particolare il comma 651 che stabilisce che la commisurazione della tariffe avvenga tenendo conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 con integrale copertura dei costi rilevati nel Piano economico finanziario PEF;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 43 del 30/09/2021 con cui è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con efficacia dall'1/1/2022 così come modificato con propria deliberazione in data odierna;

VISTI:

-l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,.....”*;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 5 sexiesdecies dell'art. 3 del decreto legge 30 dicembre **2021**, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

RILEVATO CHE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”;

-ARERA, dopo un primo intervento di definizione del metodo tariffario e dei costi del servizio da imputare sul PEF, effettuato con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 e segg., con deliberazione n. 363 del 3.8.2021 ha definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 per la determinazione del piano economico finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

-l'ATO Rifiuti Toscana Sud –ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA- ha provveduto a definire il Piano economico finanziario del servizio rifiuti vincolante ai fini della determinazione dei costi del servizio da finanziare con la Tassa rifiuti (TARI) e che lo stesso è stato approvato dall'Assemblea dell'ATO in data 17/05/2022;

VISTO CHE

- con deliberazione n. ___ in data odierna il Consiglio comunale ha preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2022 approvato dall'ATO rifiuti Toscana sud con contestuale approvazione dei costi relativi alla parte del PEF di competenza comunale inclusi nel suddetto Piano

- tale deliberazione costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

RILEVATO CHE

- il PEF individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA ;

- dal piano economico finanziario (PEF) si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 2.326.691 costituito da €. 1.653.695 di costi variabili ed €. 672.996 di costi fissi;

- il nuovo metodo MTR-2 di definizione dei costi del PEF ha determinato un ribaltamento tra costi fissi e variabili rispetto agli anni precedenti (il 72% dei costi del PEF è costituito da costi variabili mentre nel 2021 detti costi incidevano per il 40% del PEF) che comporta significative variazioni nelle tariffe delle utenze domestiche, composte da quota fissa e quota variabile;

CONSIDERATO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 654 dell'art.1 della L.147/2013, devono garantire la copertura integrale del costo del servizio individuato dal piano economico e finanziario (PEF);

-le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

-i costi del servizio devono essere ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche; che le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in 6 macroclassi e che le utenze non

domestiche sono suddivise nelle categorie di utenza individuate nel regolamento comunale per l'applicazione della TARI con riferimento al D.P.R. n. 158/99;

-la ripartizione dei costi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata facendo riferimento alle quote di gettito della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani addebitate nel tempo alle 2 tipologie di utenza e che per il 2021 l'85,33% risulta a carico delle utenze domestiche ed il 14,67% a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che tale suddivisione dei costi risulta simile a quella risultante da criteri diversi di riparto, come ad es. quello del rapporto tra le superfici imponibili e che detta ripartizione è conforme all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99;

CONSIDERATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e che, oltre a quanto sopra espresso, il comma 652 dell'art.1 della L. 147/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis) del D.L. 16/2014, convertito in L. 66/2014, e dall'art. 1, comma 1091 della L.145/2018, nelle more della modifica del D.P.R. 158/99, lascia anche per l'anno 2021 la possibilità di adottare dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento di quelli individuati nell'allegato 1 del citato D.P.R. e consente di derogare dall'applicazione dei coefficienti per le utenze domestiche (tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e tabelle 1a e 1b);

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 37 del 29/07/2021 relativa all'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021 e ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2022 la modulazione dei coefficienti di potenziale produttività dei rifiuti (KB e KC) di cui al D.P.R. 158/99, già in vigore dal 2015, poiché gli stessi tengono conto, per le utenze non domestiche, delle specificità del Comune ed hanno consentito di attenuare gli effetti dirompenti che si sarebbero avuti su alcuni settori produttivi con l'applicazione dei coefficienti standard previsti per alcune categorie di attività;

CONSTATATO che le modifiche nella composizione dei costi del PEF 2022, con l'incremento molto rilevante dei costi variabili e la riduzione dei costi fissi rispetto agli anni precedenti, comportano consistenti variazioni nelle tariffe delle utenze domestiche con un nucleo familiare più numeroso (quota variabile della tariffa) e variazioni sulla parte fissa della tariffa - determinata in funzione della superficie- che determinano riduzioni della tassa dovuta in caso di immobili più grandi;

RITENUTO opportuno, al fine di contenere le variazioni delle tariffe delle utenze domestiche, applicare coefficienti di produttività dei rifiuti –KB- nella misura massima per tutti i nuclei familiari, ad eccezione dei nuclei composti da 1 persona per i quali si ritiene di dover applicare il coefficiente pari a 0,90 (tra il massimo ed il medio) di quelli individuati nella tabella 2 dell'allegato 1 del DPR 158/99 e confermare i coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti il nucleo familiare –KA- previsti dalla legge;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e da altre disposizioni comunali non attinenti la produzione qualitativa dei rifiuti deve essere finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 21 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, così come modificato con propria precedente deliberazione, che disciplina le agevolazioni/riduzioni ed esenzioni (per ISEE, per residenze in centri storici, per nuove attività ecc.) di cui al citato comma 660 che alla data odierna sono determinate in €. 39.185

DATO atto dal trasferimento statale, di €. 67.011, assegnato nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è residua la somma di €. 30.220 - vincolata nel risultato di amministrazione al 31/12/2021- e che può essere utilizzata nel 2022 per le medesime finalità ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

RITENUTO di dover utilizzare la somma residua suddetta:

- per €. 14.330, corrispondente al 4,2% della TARI dovuta dalle utenze non domestiche per ridurre le Tariffe -quota fissa e variabile- in considerazione che tutte le categorie hanno avuto incremento di costi per l'emergenza sanitaria;

-per €. 15.890 al fine di applicare un'ulteriore riduzione del 13,5% -quota fissa e variabile- della tariffa delle utenze non domestiche che svolgono le attività individuate nelle seguenti categorie di utenze, maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria e che hanno beneficiato nel 2020 e nel 2021 di esenzioni o riduzioni TARI:

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE

PALESTRE

AGENZIE VIAGGI

ALBERGHI ED AGRITURISMI

VISTA la simulazione delle tariffe effettuata sulla base dei criteri di sopra espressi, delle riduzioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI e delle riduzioni sopra indicate -che non possono essere coperte con il prelievo tributario-;

VISTO l'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i coefficienti e le tariffe della TARI 2022 per le Utenze Domestiche ed Utenze non domestiche risultante dalla simulazione sopra indicata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura stabilita dalla Provincia che è pari al 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti

PROPONE

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (85,33% e 14,67%) i coefficienti KA e KB per le utenze domestiche ed i coefficienti KC e KD per le utenze non domestiche e le relative tariffe della tassa rifiuti anno 2022 risultanti nell'allegato A, a parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI STABILIRE per l'anno 2022 la riduzione generalizzata del 4,2% delle tariffe delle utenze non domestiche e l'ulteriore riduzione del 13,5% delle tariffe per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE

PALESTRE

AGENZIE VIAGGI

ALBERGHI ED AGRITURISMI

3) DI FINANZIARE le suddette riduzioni delle tariffe TARI utenze non domestiche per l'anno 2022 con la somma residua del trasferimento assegnato dall'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

4) DI DARE ATTO che le tariffe TARI risultanti nell'allegato sono quelle al lordo delle riduzioni (utenze domestiche e non domestiche) che devono essere finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

5) DI DARE ATTO che sull'importo della tassa comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari al 5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale;

6) DI INVIARE , nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il Presidente vista l'illustrazione unitaria già fatta dal consigliere Rusci, non essendoci interventi pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno "approvazione Tariffe Tari 2022".

Votazione: favorevoli - n. 8 astenuti - n. 1 (Pazzagli)

I.E. uguale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi, deliberare in merito;

VISTO il seguente esito della votazione: favorevoli - n. 8 astenuti - n. 1 (Pazzagli)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Valutata l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione con separata e successiva votazione che ha riportato il seguente risultato: favorevoli - n. 8 astenuti - n. 1 (Pazzagli)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e.ss.mm.ii

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Francesco Limatola

Il Segretario Generale
VIVIANA FUGAZZOTTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 27-05-2022

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Motivazione:


Roccastrada, 27-05-2022

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di ROCCASTRADA

Ripartizione Costi Tariffa Rifiuti e Servizi - Anno 2022



TARIFFE TARI ANNO 2022

COMUNE DI ROCCASTRADA		
UTENZE DOMESTICHE		
FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER FAMIGLIA
	€ /mq	€ /Utenza
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	€ 0.935	€ 144.714
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	€ 1.022	€ 289.428
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	€ 1.109	€ 369.824
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	€ 1.196	€ 482.380
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	€ 1.272	€ 578.856
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	€ 1.338	€ 659.253

COEFFICIENTI KA E KB APPLICATI		
FAMIGLIE	KA	KB
FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE	0.86	0.9
FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI	0.94	1.8
FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI	1.02	2.3
FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI	1.1	3
FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI	1.17	3.6
FAMIGLIE DI 6 O PIU' COMPONENTI	1.23	4.1

TARIFFE TARI ANNO 2022

Cod	CATEGORIA	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	RIDUZIONI	RIDUZIONI
		kc	Kd	€ /mq	€ /mq	€ /mq	%	%
2.1	musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0.61	5.65	0.809183	2.034816	2.844	-4.2	
2.2	cinematografi e teatri	0.46	4.25	0.610204	1.530614	2.141	-4.2	
2.3	locali di deposito, magazzini annessi serv.fondo	0.52	4.8	0.689795	1.728693	2.418	-4.2	
2.4	campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi	0.81	7.45	1.074489	2.683076	3.758	-4.2	
	di cui impianti sportivi	0.81	7.45	1.074489	2.683076	3.758	-4.2	-13.5
2.6	esposizioni,autosaloni	0.56	5.12	0.742857	1.843939	2.587	-4.2	
2.7	alberghi con ristorazione	1.33	12.31	1.764285	4.433378	6.198	-4.2	-13.5
2.8	alberghi senza ristorazione	0.92	8.45	1.220408	3.04322	4.264	-4.2	-13.5
2.9	case di cura e riposo	0.96	8.81	1.273469	3.172872	4.446	-4.2	
2.10	ospedali	1.7	15.67	2.255101	5.643464	7.899	-4.2	
2.11	uffici,agenzie	1.62	14.9	2.148979	5.366152	7.515	-4.2	
	di cui Agenzie di Viaggio	1.62	14.9	2.148979	5.366152	7.515	-4.2	-80%
2.12	banche,istituti di credito e studi professionali	1.29	11.83	1.711224	4.260509	5.972	-4.2	
2.13	negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta ed altri beni durevoli	1.22	11.26	1.618367	4.055226	5.674	-4.2	
2.14	edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	1.44	13.21	1.910203	4.757508	6.668	-4.2	
2.15	negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti	0.86	7.9	1.140816	2.845141	3.986	-4.2	
2.17	attivit� artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	1.12	10.32	1.485714	3.716691	5.202	-4.2	
2.18	attivit� artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro ed elettricista	0.99	9.1	1.313265	3.277314	4.591	-4.2	
2.19	carrozzeria,autofficina,elettrauto	1.26	11.58	1.671428	4.170473	5.842	-4.2	
2.20	attivit� industriali con capannoni di produzione	0.89	8.2	1.180612	2.953184	4.134	-4.2	
2.21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	0.88	8.1	1.167346	2.91717	4.085	-4.2	
2.22	ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub	1.79	16.46	2.374489	5.927978	8.302	-4.2	-13.5
2.23	mense,birrerie,amburgherie	2.67	24.6	3.541836	8.859554	12.401	-4.2	
2.24	bar,caff�,pasticceria	3.09	28.38	4.098979	10.2209	14.320	-4.2	-13.5
2.25	supermercato,pane e pasta	2.34	21.55	3.104081	7.761113	10.865	-4.2	
2.26	plurilicenze alimentari e/o miste	2.34	21.5	3.104081	7.743106	10.847	-4.2	
2.27	ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	2.54	23.34	3.369387	8.405772	11.775	-4.2	
2.28	ipermercati di generi misti	1.98	18.2	2.62653	6.554629	9.181	-4.2	
2.30	discoteche,night club	1.83	16.83	2.42755	6.061231	8.489	-4.2	
2.31	agriturismi con ristorante	1.2	11.08	1.591836	3.9904	5.582	-4.2	-13.5
2.32	agriturismi senza ristorante, residence	0.98	9.04	1.299999	3.255706	4.556	-4.2	-13.5
2.33	macelleria,salumi e formaggi	1.87	17.24	2.480612	6.20889	8.690	-4.2	
2.34	distributori di carburante aree scoperte	0.49	4.47	0.649999	1.609845	2.260	-4.2	
2.35	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.48	4.42	0.636734	1.591838	2.229	-4.2	